

COMUNE DI BORGO VALSUGANA

(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51

Adunanza di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE DEDUZIONI E DELLE DETRAZIONI PER GLI ANNI DI IMPOSTA 2025/2026/2027.

L'anno duemilaventiquattro addì ventotto del mese di Novembre, alle ore 18:07, nella sala consiliare situata al prima piano del Municipio, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

	Presente	Assente
GALVAN ENRICO	X	
BETTEGA LUCA	X	
ANDREATTA PATRIZIO	X	
DALLEDONNE PAOLO	X	
NICOLETTI GIACOMO	X	
SEGNANA MARIAELENA		Giustificato
CAMPESTRIN SAMUELE		Giustificato
CIMADON LUIGI	X	
CAPRA NADIA	X	
DECARLI DAVIDE	X	
FERRAI MARTINA	X	
FRAINER ENRICO	X	
GALVAN MARCO	X	
GUARINI ROCCO	X	
ORSINGHER ARMANDO	X	
TOMASINI CLAUDIA	X	
SBETTA MARIKA		Giustificato
TRENTIN LORENZO		Giustificato

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA COMITE MARIA

Accertata la validità dell'adunanza, il sig. GUARINI ROCCO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta.

Premesso che:

- gli articoli dall' 1 al 14 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, "Disposizioni per l'assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria 2015)" hanno istituito, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, a decorrere dall'anno 2015, l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S);
- il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, prevede che ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il comune determini, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge provinciale, le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree fabbricabili. In caso di mancata adozione della relativa deliberazione, si applica l'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote vigenti;
- il comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto in materia dalla legge provinciale n. 36 del 1993, le deliberazioni in materia di IMIS sono adottate prima dell' approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.

Considerato che:

i protocolli d'intesa in materia di finanza locale per il 2022, 2023 e 2024, approvati dalla Provincia Autonoma di Trento, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali ed i Comuni, hanno confermato il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S. in vigore dal 2018, fino a tutto il 2024.

Nel protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2025, approvato il 18 novembre 2024, si prende atto che l'attuale quadro congiunturale, pur presentando segnali di ripresa e consolidamento in vari settori dopo la crisi pandemica e dopo lo shock dei costi dell'energia intervenuto tra il 2022 ed il 2023, sembra necessitare delle misure tributarie di sostegno, in vigore dal 2018 ad oggi, con particolare riferimento all'applicazione di numerose agevolazioni in materia di aliquote e di deduzioni IM.I.S. ai fabbricati di molteplici settori economici confermando quindi il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S già in vigore anche per l'anno 2025.

Nel medesimo protocollo d'intesa, in materia di esenzioni ed agevolazioni IM.I.S. relative alle Cooperative Sociali ed ONLUS, si evidenzia che:

- "- l'articolo 8 comma 2 lettera c) della L.P. n. 14/2014 riconosce ai Comuni la facoltà di prevedere, nel proprio regolamento IM.I.S., l'esenzione per tutte le ONLUS ai sensi del D.L.vo n. 460/1997. L'onere finanziario derivante da tale esenzione è posto a carico del bilancio del Comune ai sensi dell'articolo 14 comma 2;
- l'articolo 14 commi 6ter e 6quater della L.P. n. 14/2014 prevedono in via transitoria fino al 31.12.2024 (come da ultimo stabilita dall'articolo 1 della L.P. n. 3/2024) l'esenzione per tutte le Cooperative Sociali ed ONLUS di natura commerciale che svolgono attività riconducibili all'articolo 7 comma 1 lettera i) del D.L.vo n. 504/1992 (sociali, assistenziali, educative, religiose, di accoglienza e simili) nel rispetto del limite del "de minimis" di cui alla normativa della U.E. L'onere finanziario derivante da tale esenzione è posto a carico del bilancio della Provincia che provvede al trasferimento compensativo ai Comuni;
- il D.L.vo n. 117/2017 reca la nuova disciplina del c.d. "terzo settore", che prevede il superamento della normativa in materia di ONLUS e Cooperative Sociali, sostituendo tali soggetti con altre forme di imprenditoria ed associazionismo rilevanti nel medesimo ambito di attività;
- l'articolo 102 comma 2 lettera a) del D. L.vo n. 117/2017 abroga la normativa in materia di ONLUS;
- il medesimo articolo 102 comma 2 sancisce, ai sensi del successivo articolo 104 comma 2, la predetta abrogazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale interviene l'autorizzazione della Commissione Europea in ordine alla disciplina del registro Unico nazionale del terzo settore, per quanto attiene agli aspetti fiscali (articolo 101 comma 10);

- con D.M. n. 106/2020 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali è stato istituito e disciplinato il registro di cui al punto precedente, ma ad oggi la Commissione Europea non ha ancora espresso la propria autorizzazione su tale provvedimento come richiesto dalle norme richiamate:
 - di conseguenza ad oggi, nelle more dell'autorizzazione in parola, non è possibile stabilire:
- a) se l'articolo 8 comma 2 lettera c) della L.P. n. 14/2014 troverà applicazione anche nel periodo d'imposta 2025 o se invece l'abrogazione del D.L.vo n. 460/1997 (conseguente all'entrata in vigore delle norme del "Terzo settore") lo farà automaticamente decadere;
- b) la proroga dell'esenzione di cui all'articolo 14 commi 6ter e 6quater anche per il 2025, visto che i soggetti destinatari (Cooperative Sociali ed ONLUS) potrebbero non risultare più in essere in quanto sostituiti dai nuovi soggetti del Terzo Settore ai sensi del D.L.vo n. 117/2017.

Si concorda quindi di:

- 1. non prorogare in questa fase per il periodo d'imposta IM.I.S. 2025 l'esenzione di cui all'articolo 14 commi 6ter e 6quater;
- 2. rinviare ai primi mesi del 2025 ogni decisione in ordine alla disciplina delle agevolazioni ed esenzioni IM.I.S. relative alle Cooperative Sociali/ONLUS, ovvero dei nuovi soggetti del terzo Settore di cui al D.L.vo n. 117/2017, una volta definito con certezza giuridica, dopo il 31.12.2024, il regime giuridico in vigore per il 2025 stesso in capo a tali soggetti, con particolare riguardo all'entrata in vigore o meno delle norme fiscali del terzo settore a seguito dell'intervenuta o meno autorizzazione della Commissione Europea in ordine al DM n. 106/2020 e, conseguentemente, il prosieguo anche per il 2025 della vigenza del D.L.vo n. 460/1997 o il subentro delle nuove disposizioni di cui al D.L.vo n. 117/2017.

Si concorda, inoltre, di confermare la facoltà per i Comuni di adottare un'aliquota agevolata fino all'esenzione per i fabbricati destinati ad impianti di risalita e a campeggi (categoria catastale D8), come già in vigore rispettivamente dal 2015 e dal 2017. In questo caso gli oneri finanziari derivanti dall'agevolazione rimangono in capo ai Comuni che decidono la loro attivazione.

Considerato che i Comuni si sono impegnati, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base attualmente in vigore."

Poichè il bilancio di previsione è triennale ed è necessario dare trasparenza all'azione amministrazione anche relativamente alle manovre fiscali del triennio 2025/2027;

Considerato che per l'anno 2025 sono assicurate risorse derivanti dalla finanza locale che consentono di diminuire, per l'anno d'imposta 2025, l'aliquota relativa agli "Altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze" fissata, per l'anno 2024, nella misura del 0,973% come da delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 21/12/2023;

Va peraltro considerato che non vi sono indicazioni per i trasferimenti di finanza locale per gli anni 2026/2027 e che questi non possono quindi essere applicati; mentre per l'anno 2025 il protocollo di finanza locale sopracitato sostanzialmente conferma i trasferimenti dell'anno 2024;

Il protocollo di finanza locale è stato sottoscritto dopo l'approvazione dello schema di bilancio da parte della Giunta Comunale (delibera n. 141 del 15/11/2024) nella previsione di entrata è stato tenuto conto del gettito IM.I.S. con l'applicazione dell'aliquota relativa agli "Altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze" fissata nella misura del 0,973%;

E' intenzione dell'amministrazione proporre la diminuzione dell'aliquota per l'anno 2025 nella seduta corrente e il relativo emendamento in sede di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 al fine di modificare le entrate relative al gettito IM.I.S. (diminuendole) e applicando invece le maggiori entrate derivanti da trasferimenti provinciali;

Richiamati:

- il Regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 29 dicembre 2014 e s.m.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 21/12/2023 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) per l'anno di imposta 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alla luce di quanto sopra riferito;

Ricordato:

- che l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dal comma 8 dell'art. 27, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" stabilisce entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali;
- che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm, il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)";

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m..

Visto i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e in ordine alla regolarità contabile.

Visto lo Statuto Comunale.

Con n. 14 voti favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri presenti e votanti,

delibera

1. di approvare le aliquote, per l'anno di imposta 2025, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), nelle seguenti misure:

Tipologia	Aliquota
Abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze:	0,00%;
Abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze:	
Fabbricati abitativi e pertinenze in comodato a parenti e affini 1° escluse categorie A1, A8, A9	0,495%
Altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze:	
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10 e D2:	0,55%
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1 e C3:	0,55%
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9 (esclusi i casi sotto indicati):	0,79%
Fabbricati attribuiti alla categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o minore a € 75.000,00:	0,55%
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o minore a € 50.000,00	0,55%
Fabbricati strumentali all'attività agricola (esclusi i casi sotto indicati):	0,1%
Fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita catastale è uguale o minore a € 25.000,00:	0,00%
Aree fabbricabili:	0,895%
Fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria:	0,00%
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale:	0,00%

- 2. di confermare nell'importo di Euro 322,32 la detrazione per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso.
- 3. di confermare in Euro € 1.500,00 l'importo della deduzione sull'imponibile dei fabbricati strumentali all'attività agricola.
- 4. di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2025.
- 5. di approvare le aliquote, per l'anno di imposta 2026, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), nelle seguenti misure:

Tipologia	Aliquota
Abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze:	0,00%;
Abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze:	0,35%;
Fabbricati abitativi e pertinenze in comodato a parenti e affini 1° escluse categorie A1, A8, A9	0,495%
Altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze:	0,973%
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10 e D2:	0,55%
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1 e C3:	0,55%
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9 (esclusi i casi sotto indicati):	0,79%
Fabbricati attribuiti alla categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o minore a € 75.000,00:	0,55%
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o minore a € 50.000,00	0,55%
Fabbricati strumentali all'attività agricola (esclusi i casi sotto indicati):	0,1%
Fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita catastale è uguale o minore a € 25.000,00:	0,00%
Aree fabbricabili:	0,895%
Fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria:	0,00%
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale:	0,00%
Altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati:	0,895%

- 6. di confermare nell'importo di Euro 322,32 la detrazione per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso.
- 7. di confermare in Euro € 1.500,00 l'importo della deduzione sull'imponibile dei fabbricati strumentali all'attività agricola.
- 8. di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2026.
- 9. di approvare le aliquote, per l'anno di imposta 2027, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), nelle seguenti misure:

Tipologia	Aliquota
Abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze:	0,00%;
Abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze:	0,35%;
Fabbricati abitativi e pertinenze in comodato a parenti e affini 1° escluse categorie A1, A8, A9	0,495%
Altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze:	0,973%
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10 e D2:	0,55%
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1 e C3:	0,55%
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9 (esclusi i casi sotto indicati):	0,79%
Fabbricati attribuiti alla categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o minore a € 75.000,00:	0,55%
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o minore a € 50.000,00	0,55%
Fabbricati strumentali all'attività agricola (esclusi i casi sotto indicati):	0,1%
Fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita catastale è uguale o minore a € 25.000,00:	0,00%
Aree fabbricabili:	0,895%
Fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria:	0,00%
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale:	
Altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati:	0,895%

- 10. di confermare nell'importo di Euro 322,32 la detrazione per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso.
- 11. di confermare in Euro € 1.500,00 l'importo della deduzione sull'imponibile dei fabbricati strumentali all'attività agricola.
- 12. di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2027.
- 13. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.)
- 14. di dare atto che ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con L. n. 214 del 2011, come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. n. 34 del 2019 (convertito con L. n. 58 del 2019), a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, nonché pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Borgo Valsugana;
- 15. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Comite Maria

Guarini Rocco